



VAMA Fire & Safety Products

Newsletter

N° 7 - 13 Marzo 2008

Al via il 112, numero unico d'emergenza

Publicato il decreto che dà il via alla sperimentazione effettiva del numero unico d'emergenza. Entro quattro mesi si parte nella provincia di Salerno. Gestione congiunta delle emergenze e innovazioni tecnologiche per individuare le telefonate.



europa.eu/abc/travel/images/picture_112.jpg

È da diversi anni che PuntoSicuro segue l'annuncio, approvato, ma mai attuato veramente, numero unico d'emergenza, il 112.

Prima di annunciare le novità del decreto del ministro delle Comunicazioni Gentiloni, pubblicato in questi giorni in Gazzetta Ufficiale, riassumiamo brevemente gli antefatti.

Tutto parte, per così dire, con il [Decreto del 27 aprile 2006](#) che istituiva il [numero unico europeo d'emergenza 112](#) aprendo teoricamente la strada alla sperimentazione. Peccato che per passare dalla teoria alla pratica mancavano norme e disposizioni attuative. Per diverso tempo il decreto è rimasto per lo più inattuato.

Qui e là qualche indicazione e qualche annuncio senza vere conseguenze pratiche. Prima una volontà di ripianificazione del progetto nel gennaio del 2007 e qualche mese dopo [l'annuncio di future sperimentazioni](#).

Nel frattempo la [Commissione Europea deferisce Italia, Lituania, Paesi Bassi, Portogallo e Slovacchia](#) alla Corte di giustizia europea perché in questi paesi il numero di emergenza europeo 112 non è "pienamente funzionale e disponibile".

Finalmente qualche segnale positivo, come la possibilità resa operativa in questi mesi di farsi [richiamare ad un telefono di una cabina telefonica pubblica](#), facilitando la comunicazione di un'emergenza. Poi – e siamo ai giorni nostri - tra gli ultimi atti del governo, malgrado l'attuale fase di scioglimento delle Camere, il varo del decreto del 22 gennaio 2008 che dà il via alla sperimentazione in alcune città, prima a Salerno, poi a Torino, Reggio Emilia fino a raggiungere tutta l'Italia al ritmo di otto nuove province ogni mese.

Bene. Ma cosa cambierà veramente?

Intanto viene sancita una **gestione congiunta delle emergenze**. La telefonata al 112 porta l'emergenza ad un operatore di telefonia che non solo può indirizzare la chiamata verso il Centro Operativo più idoneo o più vicino, ad esempio al Comando dei Carabinieri o a un Centro Operativo della Polizia, ma può individuarne l'origine in soli 4 secondi. Sia che la telefonata arrivi da un telefono fisso che da un cellulare.

Tutto questo grazie a un incrocio rapido tra i dati dei computer del ministero dell'Interno e quelli degli operatori. Si tratta del "concentratore interforze", un sistema informatico che ha sede presso il Ministero dell'Interno e che farà da interfaccia con i centri operativi del 112/113 e con gli Operatori di Telefonia.

Le ipotesi su cui hanno lavorato i tecnici del Ministero per adeguarsi agli standard europei e mettere a punto la tecnologia necessaria sono due:

- chiamata al 112 per un'emergenza con l'incapacità del chiamante, per motivi magari legati all'emergenza stessa, di indicare il luogo da cui chiama. Basterà rimanere al telefono almeno 4 secondi e la telefonata sarà individuata con un'approssimazione che può variare (nelle città il **meccanismo di individuazione** sarà più preciso);

- chiamata al 112 ma per cause varie la comunicazione si interrompe quasi subito. Con i nuovi mezzi tecnologici è possibile richiamare la persona anche se la telefonata compare come "anonima".

Il decreto contiene un'altra novità.

Mesi fa PuntoSicuro aveva denunciato alcuni casi in cui [turisti stranieri avevano chiamato il 112](#) senza trovare qualcuno che parlasse altre **lingue** oltre all'italiano.

Con il nuovo decreto che dà attuazione al numero unico sarà anche possibile, sempre con una diffusione lenta ma effettiva in tutte le province, trovare al telefono operatori che parlino almeno anche l'inglese.

Due importanti avvertenze: per il momento il **113** non andrà in soffitta, benché sarà soggetto alle stesse innovazioni organizzative e tecnologiche viste per il 112 (gestione delle emergenze, individuazione delle telefonate, ...). Rimarranno anche il **115** dei Vigili del Fuoco o il **118** delle emergenze sanitarie.

Ad oggi, dunque, il 112 non è ancora, ma speriamo lo diventerà a breve, il numero unico per le emergenze.

Dove parte la **sperimentazione**?

Intanto a Salerno, che deve darne attuazione entro quattro mesi.

Dopo cinque mesi partiranno altre otto province (tra cui Torino).



VAMA Fire & Safety Products

Newsletter

N° 7 - 13 Marzo 2008


Dopo sei mesi e cinque (tra queste Reggio Emilia).
Le altre provincie si adegueranno al ritmo di otto al mese.

Prosiel: italiani ottimisti ma poco consapevoli sulla sicurezza elettrica

Il 92% degli italiani ritiene sicuro il proprio impianto, ma sono invece ancora 12 milioni le case fuori norma. Ad esempio: chi sa come verificare il corretto funzionamento di un interruttore differenziale?

“Il mio impianto elettrico è sicuro”.

Non ha dubbi la stragrande maggioranza degli italiani (il 92%) certa che il proprio impianto funzioni bene e disposta a mettere in dubbio questo assunto solo di fronte a significative e tangibili evidenze.



Ma la forte esigenza di sicurezza non trova un adeguato riscontro negli effettivi comportamenti degli abitanti del nostro Paese: le abitazioni con impianti non a norma sono 12

milioni (due su tre) e sono circa 45.000 gli incidenti domestici - anche mortali - che ogni anno sono originati da problemi all'impianto elettrico, con danni sociali per milioni di euro.

Insomma, in Italia è ancora allarme [sicurezza elettrica](#). Il preoccupante quadro emerge da un'indagine presentata da [Prosiel](#) - Associazione italiana per la promozione della cultura e dell'uso sicuro ed efficiente dell'energia elettrica - che rileva nuovamente, [a tre anni dalla prima indagine](#), la situazione degli impianti elettrici nelle case degli italiani.

“La situazione in Italia è decisamente a rischio – commenta Domenico Bosatelli, Presidente PROSIEL – e nonostante gli sforzi la situazione degli impianti elettrici risulta nel complesso invariata rispetto al passato.”

I dati dell'indagine, realizzata da Demoskopea, sono allarmanti: il 92,0% del campione preso in esame reputa il proprio impianto “sicuro” e dichiara di non avere avuto inconvenienti, il 44,8% degli intervistati dichiara di conoscere la legge 46/90 ma circa la metà (51,5%) non ne sa indicare i contenuti. Nonostante questo il 72,7% del campione attribuisce, in termini di adeguatezza alle norme, voti maggiori di 8 (su una scala da 1-10) al proprio impianto.

Il comune atteggiamento può essere quindi definito di “fatalismo ottimistico” anche alla luce di un significativo esempio: il 98,3% di coloro che dispongono di un interruttore differenziale di sicurezza confidano in un suo adeguato funzionamento, ma, in realtà, solo il 42,9% conosce l'esistenza dell'apposito tasto T per verificarne il corretto utilizzo e appena il 24,1% del campione lo ha usato almeno una volta.

Questo atteggiamento, ottimista e incosciente, desta ancora più preoccupazione considerando che **in Italia 2/3 delle abitazioni** costruite prima del 1990 (anno di entrata in vigore della legge 46/90), **non rispettano la legislazione sulla sicurezza elettrica**.

Il 73% delle abitazioni che non hanno subito interventi sull'impianto negli ultimi 10 anni presenta situazioni di rischio, il 52% degli impianti rischiosi di fulminazione per presenza di apparecchiature inadeguate o danneggiate, il 13% rischiosi di incendio per motivi elettrici.

Testo unico, uso delle attrezzature di lavoro: “sicurezza con inganni”

La sezione del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro dedicata all'uso delle attrezzature di lavoro “è inaccettabile perché vengono meno i requisiti minimi di sicurezza e di salute”. Di R. Dubini.

Sicurezza con inganni.

Di Rolando Dubini, avvocato in Milano

Capo I del Testo unico articoli 69 e seguenti
Uso delle attrezzature di lavoro



VAMA Fire & Safety Products

Newsletter

N° 7 - 13 Marzo 2008

Il testo predisposto è **totalmente inaccettabile** perché viene meno il recepimento della Direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) Gazzetta ufficiale n. L 393 del 30/12/1989 pag. 0013 - 0017, nonché della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE che è stata recepita con Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 359 recante "Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 1999.



http://www.dastec.unirc.it/news/38foto_testo_unico_sicurezza.jpg

Vanno immediatamente reintegrati tutti gli articoli del D. Lgs. n. 626/94 sulle attrezzature perché è stata violata la legge delega n. 123/2007 che vieta la **riduzione dei livelli di tutela** esistenti all'articolo 1.

Ovvero i seguenti articoli, che con troppa disinvoltura il legislatore ha fatto sparire con un gioco di prestigio degno di

miglior causa.

Art. 35 Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adatte a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.

2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.

Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter.

3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:

- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
 - i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
 - i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.
- c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;

b) utilizzate correttamente;

c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso.

c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro.

4-bis. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che:

a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di lavoro;

b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriate per evitare che, qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature;

c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori durante lo spostamento, la velocità dell'attrezzatura sia adeguata;

d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

4-ter. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi sia assicurato che:

a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura; le combinazioni di più accessori di sollevamento siano contrassegnate in modo chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati;

b) allorché due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano, siano prese misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro stesse;

c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali



operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto;

d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, sia stabilita e applicata una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori;

e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, siano prese misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza;

f) allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento, esponendo così i lavoratori a rischi, l'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano adottate adeguate misure di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.

4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinché le attrezzature di cui all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito denominate "verifiche", al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.

4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate.

5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.

Art. 36 Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro

1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.

2. Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, stabilisce modalità e procedure per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2.

4. Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza".

5. Nell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Qualora i mezzi di cui al secondo comma svolgano anche la funzione di allarme essi devono essere ben visibili ovvero comprensibili senza possibilità di errore".

6. Nell'art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 è fornito il libretto di manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di questo libretto".

7. Nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1956, n. 303, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"(..). Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli".

8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorché esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente.

8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.



VAMA Fire & Safety Products

Newsletter

N° 7 - 13 Marzo 2008

8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto.

8-quinquies. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui al paragrafo 2-bis dell'allegato XV le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo.

8-sexies. Fino a quando non siano completati gli adeguamenti richiesti per dare attuazione alle disposizioni del comma 8-quinquies, il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.

8-septies. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-quinquies, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto regolamento.

Da parte mia se passa così il testo unico presenterò immediatamente una **denuncia** alla Commissione Europea per violazione da parte del governo italiano dell'obbligo di recepire le direttive comunitarie.

Così non si legifera. Questo è un regalo a chi fabbrica e utilizza macchine pericolose, riducendo il numero di obblighi.

Rolando Dubini.

Fonte: PuntoSicuro